

COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 29.09.2017

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19/08/2016 n.175 e s.m.i. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, secondo la legge vigente, si è riunito il **Consiglio Comunale**, in prima convocazione, riunito con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
TACCA GINO	X	
BERTONA THOMAS	X	
ZAFFERONI FRANCESCA	-	X
BELTRAME GIUSEPPE	X	
FILIBERTI MARCO	X	
POLETTI GIORGIO	X	
GATTONI MAURO	X	
CERATTI LUIGI	X	
VALSESIA ALBERTO	X	
PAGANI MASSIMO	-	X
TOTALE	8	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa LORENZI Dorella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Signor **TACCA Gino**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto sopra indicato, posto al **numero 3** dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 3/03/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 42 del 2/09/2017 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Acquisito inoltre il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
5. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

^^^ ^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione che ha dato il seguente esito:

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

^^^ ^^ ^^

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gino Tacca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dorella Lorenzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Reg.pubb.n. 264

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cressa, li 9 Ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dorella Lorenzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Cressa, li 9 Ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dorella Lorenzi

ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Cressa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Dorella Lorenzi